



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORSO CAVOUR - PAVIA**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado  
Corso Cavour, 49 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884 - fax. 0382.1722084  
e-mail: [pvic82900r@istruzione.it](mailto:pvic82900r@istruzione.it) – PEC: [pvic82900r@pec.istruzione.it](mailto:pvic82900r@pec.istruzione.it) –  
Web: [www.icdicorsocavourpv.it](http://www.icdicorsocavourpv.it) – C.F. 96069400180 – Codice univoco: UF4QFG

Circolare n. 102

Pavia, 20-11-2018

Al Personale Docente e ATA  
IC di Corso Cavour

**Oggetto: DM 727 del 15/11/2018. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.**

Con Nota 50647 del 16.11.2018 il MIUR ha dato il via alle domande per le pensioni del personale della scuola (docenti, dirigenti, ATA e personale educativo).

Le domande devono essere presentate tramite il **sistema POLIS** entro le ore 23.59 del **12.12.2018**.

Inoltre, **entro il 31 gennaio 2019** le domande di pensione devono essere presentate all'INPS (che ha la competenza di accertare il diritto al trattamento pensionistico) con una delle seguenti modalità:

1. presentazione on-line accedendo al sito web dell'INPS, previa registrazione;
2. presentazione tramite Contact Center Integrato, telefonando al numero verde 803164;
3. presentazione telematica attraverso l'assistenza gratuita di un patronato.

Per quanto riguarda il Trattenimento in servizio e l'APE SOCIALE (attestata da lettera ricevuta dall'INPS dopo il 31/8/2018), la domanda va presentata in via cartacea al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità e non attraverso il sistema Polis.

Il predetto D.M. fissa, all'articolo 1, il termine finale del 12 dicembre 2018 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 12 dicembre deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sono i seguenti:

#### **Pensione di vecchiaia**

A poter presentare domanda solo coloro che hanno almeno 20 anni di contributi, 66 anni e 7 mesi di età.

Dal 1 gennaio 2019, fermo restando il requisito contributivo, l'età anagrafica richiesta per accedere alla prestazione sarà di 67 anni.

#### **Pensionamento d'ufficio**

Se il requisito anagrafico viene raggiunto entro il 31 agosto 2019, è previsto il pensionamento di ufficio. Se, invece, il requisito viene raggiunto al 31 dicembre 2019 si può presentare domanda per accedere dal 1 settembre 2019.

#### **Pensione anticipata**

Sono necessari 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.

Dal 1 gennaio 2019, con l'aumento dell'età pensionabile, saranno richiesti 42 anni e 3 mesi di contributi per le donne e 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini.

#### **Pensione di vecchiaia contributiva**

Sono necessari almeno 20 anni di contributi (esclusi i figurativi), non possedere contributi versati prima del 1 gennaio 1996, l'assegno pensionistico non deve essere inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale, bisogna avere 63 anni e 7 mesi di età.

Dal 1 gennaio 2019, fermi restando i primi tre punti, l'età anagrafica per accedere alla prestazione sarà aumentata a 71 anni.

#### **Opzione donna** (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243)

Per le sole donne resta in vigore la norma prevista dall'art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l'accesso alla pensione con 57 anni e 7 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva.

Il pensionamento è consentito dal 1° settembre 2019 a condizione che il requisito di contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e quello anagrafico entro il 31 luglio 2016. L'assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.

Si allega Nota MIUR 50647 del 16.11.2018.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott. Stefano GORLA**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)